

**COMUNE DI MARCIANO DELLACHIANA**

Provincia di Arezzo

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA  
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI**

*(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 )*

*Regolamento approvato con delibera Consiliare n. 52 del 24/09/2010 e  
modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale:*

- n. 60 del 17/12/2010*
- n. 9 del 26/04/2016*
- n. 29 del 23/09/2016*
- n. 15 del 29/03/2019*

## **INDICE**

- ART. 1 - Oggetto del regolamento e classificazione del Comune
- ART. 2 - Disciplina generale
- ART. 3 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità
- ART. 4 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
- ART. 5 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- ART. 6 - Caratteristiche e modalità di installazione
- ART. 7 - Autorizzazioni e modalità della richiesta
- ART. 8 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- ART. 9 - Criteri per il "Piano generale degli impianti"
- ART. 10 - Impianti per le affissioni pubbliche e private
- ART. 11- Categorie delle località
- ART. 12 - Presupposto dell'imposta di pubblicità
- ART. 13 - Insegne di esercizio - esclusione dall'imposta
- ART. 14 - Soggetto passivo
- ART, 15 - Modalità di applicazione dell'imposta
- ART. 16 - Dichiarazione di inizio e di cessazione delle esposizioni
- ART. 17 - Pagamento dell'imposta
- ART. 18 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- ART. 19 - Deliberazione delle tariffe
- ART. 20 - Tariffe dell'imposta sulla pubblicità ordinaria
- ART. 21 - Pubblicità effettuata con veicoli
- ART. 22 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- ART. 23 - Pubblicità varia
- ART. 24 - Riduzioni dell'imposta
- ART. 25 - Esenzioni dall'imposta
- ART. 26 - Servizio delle pubbliche affissioni
- ART. 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- ART. 28 - Riduzioni del diritto
- ART. 29 - Esenzione dal diritto
- ART. 30- Modalità per le pubbliche affissioni
- ART. 31 - Sanzioni tributarie pag.
- ART. 32 - Sanzioni amministrative
- ART. 33 - Gestione del servizio
- ART. 34 - Variazione delle condizioni contrattuali
- ART. 35 - Funzionario responsabile
- ART. 36 - Entrata in vigore del regolamento - Disciplina transitoria

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento e classificazione del Comune**

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Marciano della Chiana e stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni.
2. A norma dell'art.2 del D.Lgs 15/11/1993. n. 507, il Comune di Marciano della Chiana la cui popolazione residente al 31/12/2008 è di numero 3.318 abitanti, rientra nella Quinta classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi a quanto stabilito:
  - a) dal Capo I del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 modificato dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 11 - comma 10 - della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dall'art. 30 - comma 17 - della legge 23 dicembre 1999 n. 448, dal D.P.C.M. del 16 febbraio 2001, dalla legge n. 448 del 28 dicembre 2001, dalla legge n. 16 del 27 febbraio 2002, di conversione del d.l. 28 dicembre 2001, n. 452 e dalla legge n. 75 del 24 aprile 2002;
  - b) dall'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del d.lgs. 10/9/1993, n. 360;
  - c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610;
  - d) dall'art. 14 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939;
  - e) dall'art. 22 della legge n. 1089 del 1 giugno 1939;
  - f) dalla legge n. 132 del 18 marzo 1959 e dall'art. 10 della legge n. 856 del 5 dicembre 1986;
  - g) dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473 con le modifiche apportate dai decreti legislativi 5 giugno 1998 n. 203 e 19 novembre 1998 n. 422;
  - h) dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000;
  - i) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità e delle pubbliche affissioni;
  - j) dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, art.1, comma 480.

**Art. 2**  
**Disciplina generale**

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità devono essere osservate le norme di legge e del presente regolamento e le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati in violazione delle disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi, fermo restando la conseguente applicazione delle sanzioni tributarie e di quelle amministrative.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

**Art. 3**  
**Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità**

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, salvo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nel centro storico e nelle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione assetto del territorio (C.A.T.) , risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.
4. Ai fini previsti dall'art. 155 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, agli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse, disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco (DPR 16/12/92 n. 495, art. 59, comma 1).

La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, a candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale (DPR 16/12/92 n. 495, art. 59, comma 1).

La pubblicità fonica è vietata:

- a) sempre in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, di strutture cimiteriali e luoghi di culto e assimilate, mentre in luoghi culturali e/o di studio, limitatamente agli orari di apertura degli stessi;
- b) nei centri storici, così definiti dalla normativa urbanistica vigente.

La pubblicità fonica può essere autorizzata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.

5. E' vietato il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici in qualsiasi forma venga effettuata.
6. L'esposizione di striscioni attraversanti strade e piazze è ammessa unicamente nelle ubicazioni predeterminate dal piano generale degli impianti.
7. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi anche se visibili dall'esterno.
8. L'effettuazione di forme pubblicitarie, non espressamente vietate dal presente regolamento, sono comunque assoggettate al rilascio di autorizzazione la quale può essere negata dal Comune con specifica motivazione.
9. Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento del Sindaco.

#### **Art. 4**

##### **Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori del centro abitato dall'art. 23 del d.lgs, 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, fermo quanto previsto da eventuali deroghe sancite nel presente regolamento, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

## Art. 5

### Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, in:
  - a) *pubblicità ordinaria*;
  - b) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi, proiezioni e veicoli*;
  - c) *pubblicità varia*.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento ai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".
3. È considerata *pubblicità ordinaria* agli effetti dell'applicazione dell'imposta di pubblicità quella effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, fatta salva, in mancanza, l'applicazione dei diritti di affissione evasi e delle relative sanzioni.
4. La pubblicità con *pannelli luminosi* è effettuata con insegne, pannelli ed altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
5. Si intende *pubblicità con proiezioni* quella realizzata all'aperto o in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La *pubblicità effettuata con veicoli* è distinta come appresso:
  - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere e di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
  - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

La pubblicità con speciali veicoli mobili (poster bus, vele, ecc.) che sostano su piazzali o nelle aree adiacenti le strade è vietata all'interno di tutti i centri abitati ubicati nel territorio comunale. Il Comune, fermo restando il divieto generale di cui al primo capoverso, autorizza la sosta dei veicoli speciali nel centro abitato esclusivamente nelle aree indicativamente individuate sulle tavole allegate al presente Regolamento.

E' vietata pertanto ogni forma di pubblicità a mezzo di veicoli speciali (vele) in tutti i centri abitati del comune, ad eccezione delle sopra menzionate zone, per le quali dovrà essere comunque rilasciata autorizzazione con le modalità previste dall' articolo 7 del presente Regolamento.

Al di fuori dei centri abitati la pubblicità a mezzo vele con veicoli speciali è consentita anche nelle aree private previa autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada e da parte del proprietario dell'area, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 23 del codice della strada e dall'art. 51 del regolamento di esecuzione al codice della strada.

7. La *pubblicità varia* comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, di seguito definita *pubblicità con striscioni*;
- b) la pubblicità effettuata nello spazio aereo del territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, in qualsiasi forma venga effettuata compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita *pubblicità da aeromobili*;
- c) la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita *pubblicità con palloni frenati*;
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito *pubblicità in forme ambulanti*;
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili definita *pubblicità fonica*.

Modalità ulteriori per l'esposizione ed installazione dei mezzi pubblicitari verranno specificate nel piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

## **Art. 6**

### **Caratteristiche e modalità di installazione**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità previste dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dal centro abitato, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. La installazione all'interno del centro abitato di pannelli ed altri mezzi pubblicitari luminosi aventi

le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente articolo 5 è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione che viene rilasciata tenuto conto dei divieti, limitazioni e modalità stabilite dal presente regolamento.

4. La distanza per l'insegna di un esercizio sito all'interno del perimetro del centro abitato, qualora collocata nel resede di pertinenza dell'attività medesima e posta parallelamente al senso di marcia, è fissata in metri 0,50 dalla sede stradale. L'installazione dovrà avvenire comunque nel rispetto dell'art. 23 c. 1 del Codice della Strada. La presente norma entrerà in vigore contestualmente all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti.

## **Art. 7**

### **Autorizzazioni e modalità della richiesta**

1. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari *fuori dal centro abitato*, sulle strade ed aree pubbliche del Comune ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 e successive modificazioni apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione competente tra quelle ivi indicate (art. 53 citato, primo comma), previa presentazione della domanda corredata della relativa documentazione (terzo comma).

2. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari *nel centro abitato* è di competenza dell'Amministrazione comunale, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

3. È fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione".

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
- b) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
- c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine ,con scritte e targhe apposti su veicoli privati o in forma sonora.

Alla pubblicità "effettuata" nell'ambito delle "Ferrovie dello Stato" si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo, fermo restando il consenso del Comune alla effettuazione della stessa.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente comma si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia. Nel caso i luoghi, dove siano state ubicate le pubblicità, abbiano subito dei danneggiamenti spetta agli stessi soggetti autorizzati all'installazione, a proprie spese, il ripristino dei luoghi stessi.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione.

4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve presentare la domanda presso il competente Ufficio comunale.

**La domanda di autorizzazione** deve essere redatta in formato digitale e deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente ;
- in caso di società occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita I.VA. e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. ;
- il numero di telefono per comunicazioni inerenti la pratica;
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare ogni singolo impianto con l'auto-dichiarazione di conoscere o sottostare a tutte le condizioni e disposizioni previste nel Piano generale degli impianti e del presente regolamento;
  - a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano), debitamente sottoscritto anche dal titolare dell'azienda costruttrice;
  - b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
  - c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante, oltre apposita pianta planimetrica ove deve essere riportata la posizione del mezzo pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;
  - d) autodichiarazione redatta ai sensi della vigente legge, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera

- tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità e che l'impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità;
- e) firma del progetto di tecnico abilitato iscritto all'albo dei geometri, ingegneri o architetti;
  - f) nulla - osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
  - g) nel caso si richieda installazione su suolo comunale dovrà essere acquisita apposita concessione per l'occupazione di suolo pubblico che dovrà essere allegata alla pratica.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola auto-dichiarazione.

La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario o di arredo già autorizzato.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

La domanda di rinnovo deve essere presentata ,con le medesime modalità della prima istanza , 30 giorni prima della scadenza.

#### **5. Istruttoria e integrazione della domanda:**

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni la domanda verrà rigettata.

#### **6. Rilascio:**

L'ufficio competente a seguito e a completamento dell'istruttoria entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi 60 gg dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso provvedimento, l'interessato può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione in ogni caso della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

#### **7. Durata:**

Il periodo massimo consentito non può superare la durata massima di anni tre, con possibilità di rinnovo, previa domanda di autorizzazione.

#### **8. Cessazione dell'autorizzazione:**

L'autorizzazione può essere revocata prima della scadenza per:

- ❖ motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto;
- ❖ inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione ;
- ❖ mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune o ad altri Enti pubblici;
- ❖ rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo in originale.

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di notifica della autorizzazione.

In caso collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, il titolare è tenuto a provvedere alla rimozione dell'installazione. Se egli non provvede, l'ente diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese, secondo la procedura prevista dalla normativa in vigore (art. 23, comma 13-bis del D.Lgs.285/1992).

## **Art. 8**

### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'Amministrazione ripristinando, a proprie spese, lo stato dei luoghi;
  - e) dichiarare i propri impianti all'Ufficio Affissioni e pubblicità e TOSAP del Comune, prima dell'installazione degli stessi, corrispondendo contestualmente l'imposta di pubblicità e la tassa OSAP se dovute;
  - f) per le autorizzazioni rilasciate per la posa di mezzi temporanei di provvedere alla rimozione degli stessi entro le dodici ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati , ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali .
  - g) di installare il mezzo pubblicitario autorizzato entro il termine perentorio di centoottanta giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione.
  
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e

spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica prescritta dall'art. 55 D.P.R. n. 495/1992 , posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati , con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante
- b) soggetto titolare
- c) numero dell'autorizzazione.

La targhetta dovrà necessariamente essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati o quando la stessa venga danneggiata o deteriorata dalle intemperie.

## **Art. 9**

### **Criteri per il «Piano generale degli impianti»**

- 1 La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Marciano della Chiana in conformità al *piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni*, da realizzare in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni ha valore regolamentare e indica gli ambiti del territorio comunale nei quali potranno essere localizzati i mezzi di pubblicità esterna, sia gli impianti di proprietà pubblica sia gli impianti per affissioni dirette affidate ai privati ad esclusione delle frecce direttrici.
3. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi: tributi, urbanistica, viabilità e polizia municipale. Il progetto del piano è sottoposto al parere della Commissione assetto del territorio, che lo esprime entro 10 (dieci) gg. dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione, procede alla redazione definitiva del piano che è approvato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Con l'entrata in vigore del presente *regolamento* e del successivo *piano generale degli impianti viene dato corso* alle istanze eventualmente giacenti per l'installazione di quegli impianti pubblicitari i cui provvedimenti autorizzativi non hanno avuto seguito in conseguenza a quanto previsto dall'art. 36 comma 8 del d.lgs. 507/93. Dalla stessa data l'Amministrazione provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
5. Il *piano generale degli impianti* può essere adeguato o modificato entro il 31 marzo di ogni anno, con decorrenza dall'anno in corso, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della

viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

## **Art. 10**

### **Impianti per le affissioni pubbliche e private.**

L'Amministrazione comunale, visto quanto disposto dal terzo comma dell'art. 18 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto della popolazione residente al 31/12/2008, stabilisce che la superficie degli impianti da adibire alle affissioni pubbliche e private deve essere di complessivi mq. 200,00, così ripartiti:

- a) mq. 30,00 pari al 15,00%, è la superficie destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) mq. 100,00 pari al 50,00%, è la superficie destinata alle affissioni di natura commerciale e comunque di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale;
- c) una superficie non superiore a mq. 70,00 pari al 35,00%, del totale degli impianti è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del servizio, ove lo stesso sia affidato in concessione. Tali impianti saranno soggetti ad imposta comunale annua indipendentemente dall'utilizzo effettuato dai titolari dell'autorizzazione, sempre che la autorizzazione all'esposizione sia prevista per un periodo di tempo non superiore a tre mesi (considerando anche le frazioni di mese) e la relativa rimozione venga effettuata nei termini previsti dall'autorizzazione.

2. Gli impianti stabili per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) *stendardi monofacciali e bifacciali* delle dimensioni multiple di *cm.* 70x100 quali *cm.* 100x140, 140x200, 200x140 e 140x100;
- b) *plance o tabelle* delle stesse dimensioni di cui sopra;
- c) *posters* da mt. 4,00 x 2,80 e 6,00 x 2,80.

Gli ulteriori spazi da destinare all'occorrenza alle pubbliche affissioni sono:

- a) *ponteggi e steccati* di carattere provvisorio;
- b) da altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dal presente regolamento.

3. Gli impianti di cui può essere autorizzata la installazione per le affissioni dirette di manifesti di natura commerciale da parte di privati, anche per conto di terzi, possono essere costituiti esclusivamente da posters di metri 6,00 x 2,80 mono o bifacciali.

4. Gli impianti del pubblico servizio hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di *cm.* 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto

reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "*Comune di Marciano della Chiana- Servizio pubbliche affissioni*" ed il numero di individuazione dell'impianto.

5. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata la installazione di mezzi pubblicitari a norma dell'art. 3 del presente regolamento.
6. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché del d.lgs. 10/9/1993 n. 360.
7. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni deve indicare per ciascuno di essi:
  - a) la destinazione dell'impianto;
  - b) l'ubicazione;
  - c) la tipologia;
  - d) la dimensione e il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
  - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni deve essere corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco dei detti impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
9. La ripartizione degli spazi per le affissioni può essere rideterminata ogni anno (con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo) qualora nel periodo precedente si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi nell'una o nell'altra categoria, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità che si presentano.
10. L'Amministrazione ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con l'Amministrazione per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, i detti soggetti possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa. In tale ipotesi, essi otterranno dall'Amministrazione il rimborso in decimi dell'imposta già corrisposta, sempreché dell'impianto non si sia già usufruito per un periodo non superiore a tre mesi (art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993).

**Art. 11**  
**ELIMINATO**

## **Art. 12**

### **Presupposto dell'imposta di pubblicità**

1. È soggetta all'imposta di pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Sono escluse dall'imposizione le insegne di esercizio per come definite al successivo articolo 13.

## **Art. 13**

### **Insegne di esercizio - Esclusione dall'imposta**

1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, realizzata o supportata con materiali di qualsiasi natura, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, che sia posta nella sede o nelle pertinenze accessorie alla stessa e che abbia la funzione di indicare al pubblico e di contraddistinguere il luogo di svolgimento delle attività economiche, intendendosi le stesse, ai fini della esclusione dal tributo, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1 lett. c) della legge 448/01, quelle commerciali e di produzione di beni o servizi.
2. L'imposta non è dovuta sulle insegne di esercizio qualora non superino la superficie complessiva di 5 metri quadrati.
3. Le insegne poste sia in prossimità che a distanza dalla sede dell'esercizio e comunque ubicate al di fuori della stessa o delle eventuali pertinenze, su spazi ed aree pubbliche, o di terzi, non rientrano fra le insegne di esercizio.

## **Art. 14**

### **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## **Art. 15**

### **Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana

geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e gli aumenti di imposta a qualunque titolo previsti sono cumulabili e devono essere applicati alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

## **Art. 16**

### **Dichiarazione di inizio e di cessazione delle esposizioni**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Amministrazione - o al suo Concessionario - apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo all'Amministrazione di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta

effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
5. L'utente che intende non più usufruire di parte o tutte le esposizioni pubblicitarie a suo tempo dichiarate o accertate d'ufficio deve procedere alla rimozione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza e presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo presso l'ufficio affissioni e pubblicità o tramite raccomandata, apposita dichiarazione di disdetta su carta semplice o intestata, che contenga i propri dati identificativi e quelli dei mezzi pubblicitari rimossi.
6. Le denunce di disdetta presentate o pervenute dopo il 31 gennaio hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'annualità successiva.

#### **Art. 17**

##### **Pagamento dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato all'Amministrazione ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. L'Amministrazione, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione al momento del rilascio dell'autorizzazione, per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate entro il 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10, qualora sia di importo superiore ad € 1.549,37.
6. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto

alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento all'Amministrazione, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (*legge finanziaria 2001, art. 145, comma 55*).

## **Art. 18**

### **Rettifica ed accertamento d'ufficio - Riscossione coattiva**

1. L'Amministrazione, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.
3. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446/97:
  - a) tramite l'emissione *del ruolo* secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e successive

modificazioni, che deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato; ovvero - in caso di sospensione della riscossione - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'articolo 2752, comma 4, del codice civile;

b) ovvero, tramite l'ingiunzione prevista dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni. In tal caso, il Concessionario si assume, anche dopo cessato, ogni onere relativo alla procedura esecutiva conseguente all'attività di accertamento svolta nel periodo di gestione e fino a recupero effettuato o all'acclarata e documentata impossibilità di realizzo, essendo obbligato a mantenere la prestazione della relativa cauzione. Il relativo titolo esecutivo, in ogni caso, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **Art. 19**

### **Deliberazione delle tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta municipale nelle misure e nei limiti stabiliti dal d.lgs. 507/1993 con la rideterminazione delle tariffe base limitatamente alla pubblicità ordinaria, in applicazione del D.P.C.M. 16 febbraio 2001 e delle successive modificazioni.
2. Le eventuali variazioni sono deliberate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione e si applicano con decorrenza dal 1 gennaio del medesimo anno. Qualora entro il termine predetto non venga adottata delibera alcuna di variazione, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

## **Art. 20**

### **Tariffe dell'imposta sulla pubblicità ordinaria**

1. La pubblicità ordinaria che non costituisce comunque insegna, le insegne non identificabili come Insegne di esercizio e le insegne di esercizio che superano la superficie complessiva di mq. 5, di cui rispettivamente agli articoli 5 comma 2 e 13 del presente regolamento sono assoggettabili all'imposta di pubblicità in relazione alle superfici singolarmente occupate, in base alle seguenti tariffe per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:

TARIFFE DECORRENTI DAL 01/01/2019

TIPO	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO
ORDINARIA Superfici fino a mq.1	1,14	2,27	3,41	11,36
ORDINARIA Superfici comprese tra mq 1,01 e 5,50	1,70	3,41	5,11	17,04

ORDINARIA Superfici comprese tra mq 5,50 e mq 8,50	2,56	5,11	7,67	25,56
ORDINARIA Superfici superiori a mq 8,50	3,41	6,82	10,23	34,09
LUMINOSA Superfici fino a mq.1	2,27	4,54	6,82	22,72
LUMINOSA Superfici comprese tra mq 1,01 e 5,50	3,41	6,82	10,23	34,09
LUMINOSA Superfici comprese tra mq 5,50 e mq 8,50	4,26	8,52	12,78	42,61
LUMINOSA Superfici superiori a mq 8,50	5,11	10,23	15,34	51,13

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante *affissioni dirette*, anche *per conto* altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

## **Art. 21**

### **Pubblicità effettuata con veicoli -**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art, 20, comma 1 del presente regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della

metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha la sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

#### TARIFFE DECORRENTI DAL 01/01/2019

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	74,37
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	74,37
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	49,58
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	49,58
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	24,79

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. L'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
6. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### **Art. 22**

##### **Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare:

#### TARIFFE DECORRENTI DAL 01/01/2019

TIPO	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO
Superfici fino a mq.1	3,31	6,61	9,92	33,05
Superfici comprese tra mq 1,01 e 5,50	4,96	9,92	14,87	49,58
Superfici comprese tra mq 5,50 e mq 8,50	7,44	14,87	22,31	74,37
Superfici superiori a mq 8,50	9,92	19,83	29,75	99,16

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in € 2,07(TARIFFA DECORRENTE DAL 01/01/2019)..
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

### **Art. 23**

#### **Pubblicità varia**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista: (TARIFFE DECORRENTI DAL 01/01/2019)

TIPO	FINO A 15 GG.	FINO A 30 GG.	FINO A 45 GG.	FINO A 60 GG.
Superfici fino a mq.1	11,36	22,72	34,09	45,45
Superfici comprese tra mq 1,01 e 5,50	17,04	34,09	51,13	68,17
Superfici comprese tra mq 5,50 e mq	25,56	51,13	76,69	102,26

8,50				
Superfici superiori a mq 8,50	34,09	68,17	102,26	136,34

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di € 49,58 (TARIFFA DECORRENTE DAL 01/01/2019).
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in € 2,07(TARIFFA DECORRENTE DAL 01/01/2019).
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è in € 6,20 (TARIFFA DECORRENTE DAL 01/01/2019).

#### **Art. 24**

##### **Riduzioni dell'imposta**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### **Art. 25**

##### **Esenzioni dall'imposta**

Sono esenti dall'imposta:

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di

servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne diverse da quelle non imponibili di cui al comma 2, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze al punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite;
- le insegne di esercizio per come descritte all'art. 13 del presente regolamento.

## **Art. 26**

### **Servizio delle pubbliche affissioni**

1. II servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

## **Art. 27**

### **Diritto sulle pubbliche affissioni**



1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

### **Art. 29**

#### **Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Art. 30**

#### **Modalità per le pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Amministrazione mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al

committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Amministrazione è tenuta al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. L'Amministrazione ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Tutti i manifesti affissi dal pubblico servizio dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale affissioni con un timbro sul quale sia riportata, insieme all'indicazione dello stesso ufficio, anche la data di scadenza dell'affissione.

### **Art. 31**

#### **Sanzioni tributarie - Interessi**

1. Le sanzioni tributarie conseguenti alla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La misura annua degli interessi è determinata, dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento

## **Art. 32**

### **Sanzioni amministrative**

1. L'Amministrazione è tenuta a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni alle norme regolamentari stabilite dall'Amministrazione in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 a C 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro i termini previsti dalla normativa in vigore, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, l'Amministrazione provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. L'Amministrazione, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'Amministrazione e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

## **Art. 33**

### **Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di Marciano della Chiana è affidata a soggetto iscritto nell'albo di cui al D.M. n. 289 dell'11/9/2000, in applicazione degli artt. 52, 1° e 5° comma e 53 del d.lgs.

446/97.

2. Nell'espletamento del servizio il concessionario subentra al Comune In tutti i diritti, privilegi ed obblighi.
3. In attuazione a quanto previsto dall'art. 12 commi 1 e 5 del d.lgs. 446/97 questo Comune può procedere, con apposita delibera di Giunta, al rinnovo della concessione del servizio in base all'art. 6 della L. 537/93 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 10 della L. 448/01.  
Le condizioni economiche del rinnovo tengono conto dell'esigenza dell'adeguamento progressivo del servizio allo sviluppo urbanistico della città, secondo il piano di cui alla lett. d del richiamato art. 10 della L. 448/01, soggetto all'approvazione del C.C. L'onere di ogni spesa conseguente alla fornitura delle attrezzature affissionistiche è posto a carico del concessionario, mediante clausola integrativa da prevedere, in base alla richiamata norma di legge, nella rinegoziazione del rinnovo della concessione.  
La durata del rinnovo è commisurata all'entità degli investimenti e al periodo usuale di ammortamento dei costi preventivati. La gestione del servizio può essere estesa, in applicazione del comma 2° dell'art. 10 della L. 448/01, ad altre entrate comunali e relative attività propedeutiche, commesse, o complementari, con atto di Giunta, a condizioni economiche da convenire. La estensione può avvenire per evidenti ragioni di opportunità e di convenienza con la stessa rinegoziazione del rinnovo della concessione in corso e per la stessa durata.
4. Il concessionario durante il corso del rapporto della concessione provvede alla manutenzione periodica delle attrezzature affissionistiche esistenti e, qualora le stesse siano insufficienti, all'installazione di nuovi impianti, con anticipazione della relativa spesa.
5. È fatto divieto al concessionario di notificare atti, od effettuare riscossioni dopo la scadenza della concessione, salvo che intervenga atto di riaffidamento, ovvero ancora che subentri atto autonomo di affidamento della riscossione coattiva in relazione ad avvisi di accertamento o rettifica notificati entro la scadenza sopraddetta.
- 6, Il concessionario cessato resta obbligato a prestare assistenza al Comune anche dopo la scadenza contrattuale, in caso di contenzioso amministrativo e civile riferito alle imposte e tasse accertate durante il periodo della sua gestione e in ogni stato e grado di giudizio.
7. Il concessionario cessato ha in ogni caso il diritto di percepire successivamente alla scadenza contrattuale, e con liquidazione trimestrale da parte del Comune, l'aggio di competenza sulle somme accertate nel periodo di propria gestione ed eventualmente introitate direttamente dal Comune stesso o da terzo subentrante nella gestione, o in sede di riscossione coattiva, per imposta, sanzioni ed interessi, nonché il rimborso delle spese di notifica ed accessorie.
8. II concessionario cessato ha l'obbligo di versare al Comune, al netto dell'aggio spettante ed entro

venti giorni dal ricevimento, le somme che dovessero pervenirgli in dipendenza delle notifiche effettuate entro il termine di scadenza del contratto.

#### **Art. 34**

##### **Variazione delle condizioni contrattuali**

Le condizioni economiche dell'aggio e del minimo garantito devono essere rivedute a favore dell'una o dell'altra parte nel caso di variazioni tariffarie o disposizioni regolamentari che incidano sulle entrate in misura superiore al 10%, tenuto conto degli aumenti dei costi di gestione rilevabili dai dati ISTAT.

E' prevista la rinegoziazione delle condizioni economiche a seguito di disposizioni legislative che escludano la imposta di pubblicità su determinati mezzi pubblicitari ivi compresa la eventuale estensione della esclusione già prevista dal comma 1 bis dell'art. 17 del D.Igs. 507/93 introdotta dall'art. 10 comma 1 lett. c) della L. 448/01.

La rinegoziazione avente lo scopo di ristabilire l'equilibrio fra prestazioni e corrispettivo potrà avvenire mediante l'affidamento di altre entrate secondo quanto previsto dal 2° comma dello stesso art. 10 della L. 448 del 28/12/2001 e, in mancanza, mediante rideterminazione della misura dell'aggio e del minimo garantito.

E' consentito al concessionario di effettuare alle singole scadenze trimestrali e fino a che non sarà rideterminata la nuova misura dell'aggio, in luogo delle competenze non ancora definibili, il versamento del rateo del minimo garantito annuo rapportato alle minori entrate che deve essere accompagnato dal rendiconto delle entrate lorde.

#### **Art. 35**

##### **Funzionario responsabile**

1. L'Amministrazione nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, l'Amministrazione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, il nominativo del funzionario responsabile.

3. Nell'espletamento del servizio, il Concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi e i diritti.

## **Art. 36**

### **Entrata in vigore del regolamento- Disciplina transitoria**

1. A i sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993 il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, si osservano le disposizioni stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni dalle norme di legge richiamate nel precedente art. 1 e le norme del regolamento comunale dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera consiliare n.12 del 4/4/2003 in quanto compatibili con le successive modifiche legislative.